Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3593

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2012

Modifiche dell'articolo 52 del codice penale in materia di difesa legittima

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, trova la propria *ratio* nella necessità di assicurare tutela e difesa alla persona ed ai suoi beni nei casi di aggressioni occorse nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora. Sempre più spesso la cronaca riporta notizie di aggressioni e violazioni perpetrate in danno di persone e famiglie inermi all'interno della propria abitazione. Tali aggressioni, oltre al danno in sè, recano un significativo stato di disagio in coloro che le subiscono e, conseguentemente, alimentano uno strisciante allarme sociale. A tale stato si aggiunge l'alea di incertezza che gravita intorno alla qualificazione della condotta delle vittime che, nella concitazione dei momenti in cui è perpetrata la violenza ai loro danni, pongono in essere condotte che, nonostante la violenza subita, sono sanzionate anche penalmente.

In tali casi una valutazione *ex post* del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa risulta non agevolmente conseguibile atteso che la condotta delle vittime della violenza, colte di sorpresa e spesso nelle ore notturne, è indotta dalla aggressione subita e da condizioni ambientali irripetibili e che, pertanto, solo nel momento dell'aggressione possono essere percepite dalle vittime del delitto posto in essere. Avverso tali aggressioni pare, pertanto, opportuno, che il giudice penale, con le cautele del caso, possa apprezzare appieno lo stato di concitazione e di annichilimento psicologico generato dalla violenza subita dalle vittime nel proprio domicilio, nella direzione di evitare che il soggetto che si trovi costretto a giustificare la propria condotta difensiva possa essere sottoposto ad un controllo giudiziario *ex post* rispetto ad una azione che, per le condizioni anche di terrore subito nelle quali è stata posta in essere, è difficilmente apprezzabile *a posteriori*.

La presente novella al diritto di difesa, come configurato dal codice penale, intende eliminare il riferimento alla desistenza e al pericolo di aggressione, condizioni che, come detto, sono difficilmente apprezzabili in un epoca successiva al momento e alle condizioni ambientali e di soggiogamento che le hanno generate, e quindi limitative del diritto di difesa stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52, secondo comma, lettera *b)*, del codice penale, le parole: «, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione» sono soppresse.

€ 1,00